



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Procedura ad evidenza pubblica sotto soglia, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.163/2006 e della L.R. 5/2007, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo e della palestra comunale ubicati in frazione Collepepe, per il periodo luglio 2015 – dicembre 2016

Codice C.I.G. 62914550E9

INDICE

PARTE I - CONCESSIONE

- Articolo 1 – Oggetto della concessione**
- Articolo 2 – Durata della concessione**
- Articolo 3 – Consegna, funzionamento e fruizione delle strutture**
- Articolo 4 – Modalità di gestione**
- Articolo 5 – Tariffe e proventi**
- Articolo 6 – Canone di concessione**
- Articolo 7 – Oneri a carico del concessionario**
- Articolo 8 – Conduzione degli impianti e interventi di manutenzione**
- Articolo 9 – Locali bar e cucina annessi all'impianto sportivo**
- Articolo 10 – Personale - Attrezzature e arredi**
- Articolo 11 – Pubblicità e sponsorizzazioni**
- Articolo 12 – Adempimenti in materia di sicurezza**
- Articolo 13 – Responsabilità, cauzioni e garanzie assicurative**
- Articolo 14 – Oneri a carico del Comune**
- Articolo 15 – Contributo comunale**
- Articolo 16 – Documentazione da trasmettere al Comune**
- Articolo 17 – Controlli e verifiche**
- Articolo 18 – Sospensione**
- Articolo 19 – Divieto di subconcessione**
- Articolo 20 – Clausola risolutiva espressa**
- Articolo 21 – Revoca della concessione**
- Articolo 22 – Sede legale e domicilio del concessionario**
- Articolo 23 – Trattamento dei dati personali**
- Articolo 24 – Controversie**
- Articolo 25 – Spese contrattuali**
- Articolo 26 – Norme di rinvio**

PARTE II - AFFIDAMENTO

- Articolo 27 – Soggetti ammessi alla gara**
- Articolo 28 – Requisiti di partecipazione**
- Articolo 29 – Obbligo di presa visione dei luoghi**
- Articolo 30 – Criterio di aggiudicazione**
- Articolo 31 – Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003**
- Articolo 32 – Rispetto della legge 190/2012 e s.m.i.**
- Articolo 33 – Informazioni complementari e disposizioni finali**

ALLEGATI

- Allegato A – Protocollo di legalità**
- Allegato B – Planimetrie** **B.1. impianto sportivo in fraz. Collepepe, loc. Colle S. Stefano**
 B.2. palestra sportiva in fraz. Collepepe, Via dell'Elce
- Allegato C – Tariffario (Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/06/2015)**

PARTE I - CONCESSIONE

Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione dei due immobili di proprietà del Comune di Collazzone di seguito indicati:

- impianto sportivo ubicato in frazione Collepepe, località Colle S. Stefano, distinto al foglio catastale n.28 part.513 sub 3, composto da (come da legenda seguente planimetria allegato B1, scala 1:1000, al presente capitolato a formarne parte integrante e sostanziale):
 - (A) struttura polivalente coperta; gradinate campo di calcio; n.2 scale di accesso; n.5 locali cucina; n.1 locale bar; n.1 ripostiglio; n.2 servizi igienici;
 - (B) chiosco;
 - (C) serbatoio idrico con locale tecnologico;
 - (D) spogliatoi campo da calcio;
 - (E) uffici campo da calcio;
 - (F) ripostiglio;
 - (G) chiosco bar;
 - (H) servizi igienici;
 - (I) campo polivalente;
 - (L) campo da calcio regolamentare con fondo in erba;
 - (M) campo da calcio regolamentare in terra battuta, dotato di impianto di illuminazione;
 - (N) viabilità e parcheggi;
 - (O) pozzo attingimento acqua;
- palestra sportiva (campo polivalente coperto) ubicata in frazione Collepepe, via dell'Elce, distinta al foglio catastale n.20 part.1255, come da planimetria B2, scala 1:2000, allegata al presente capitolato a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Il Concessionario prenderà in gestione le strutture nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

3. La gestione delle suddette strutture sportive dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste dal presente Capitolato, dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/06/2015 di approvazione delle tariffe massime di utilizzo (Allegato C) e dalla normativa vigente in materia. La gestione è finalizzata alla massima valorizzazione delle strutture, nell'ottica di una conduzione che assicuri un'offerta completa e più ampia possibile. L'aggiudicatario assumerà come proprie le finalità di:

- garantire l'accesso gratuito alle scuole ed alle associazioni sportive giovanili del territorio comunale (sino a sedici anni) per consentire ai ragazzi l'esercizio dell'attività fisica, ricreativa, ludica ed educativa;
- garantire il più ampio uso delle strutture per favorire e promuovere l'attività sportiva di tutti i cittadini e dell'associazionismo sportivo locale;
- garantire al Comune di Collazzone l'uso gratuito e la precedenza su ogni altra attività/iniziativa del gestore e/o di soggetti terzi utilizzatori;
- garantire l'utilizzo da parte dei soggetti che ne facciano richiesta, nei termini condizioni e tariffe massime previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/06/2015;
- consentire ad enti terzi ed associazioni di usufruire dell'impianto anche per organizzare attività ricreative, feste, sagre, ..etc. compatibilmente con l'utilizzo programmato delle strutture;

4. Il servizio oggetto della presente procedura è ricompreso fra quelli di cui all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006: ai sensi dell'art.20, comma 1, del predetto D.Lgs. 163/2006 non risulta, pertanto, soggetto all'applicazione del medesimo D.Lgs.163/2006 se non per le disposizioni di cui al medesimo art.20 in quanto compatibili, nonché per gli articoli espressamente richiamati dalla determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Affari Generali,

Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Collazzone n.108 del 12/06/2015, dal bando di gara, dal disciplinare e dal presente Capitolato.

Articolo 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione oggetto del presente Capitolato avrà durata di diciotto mesi naturali e consecutivi dal 01.07.2015 al 31.12.2016, salvo disdetta di una delle due parti previo preavviso di tre mesi.
2. E' esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Il rapporto cesserà di diritto senza alcuna necessità di disdetta alla scadenza.
3. E' in facoltà del Comune di Collazzone, nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia, procedere alla consegna del servizio al soggetto risultato aggiudicatario anche in via di urgenza, nelle more della formale stipula della relativa convenzione e sotto le riserve di legge.

Articolo 3 – CONSEGNA, FUNZIONAMENTO E FRUIZIONE DELLE STRUTTURE

1. La consegna delle strutture di cui al precedente articolo 1 avverrà mediante redazione di apposito Verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio fra le parti, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza dei beni immobili e mobili di ciascuna struttura degli arredi e delle attrezzature. Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del Concessionario con la quale riscontra, accerta e riconosce l'idoneità dell'impianto sportivo che sta per prendere in consegna.
2. E' in facoltà del Comune di Collazzone procedere alla consegna del servizio al soggetto risultato aggiudicatario anche in via di urgenza, nelle more della formale stipula della relativa convenzione e sotto le riserve di legge.
3. Al termine della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna degli impianti.
4. Tutto quanto indicato nell'inventario dovrà essere reso al Comune di Collazzone al termine della concessione, perfettamente mantenuto ed efficiente.
5. Per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione dell'impianto sportivo e delle attività collaterali il Concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, sanitarie ecc. previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle medesime attività.
6. Il Concessionario dovrà curare il corretto e puntuale funzionamento degli impianti oggetto della concessione, assicurandone il massimo utilizzo e la fruibilità da parte di tutta l'utenza costituita da: scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, cittadini, giovani, diversamente abili, anziani, associazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni in genere, del volontariato, culturali, ecc. ed ogni altro soggetto, pubblico o privato, che abbia interesse a realizzare attività ammissibili in relazione alla destinazione dell'impianto, con priorità per le espressioni locali, con particolare riferimento all'associazionismo sportivo del territorio comunale, assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo attraverso l'esercizio sia dell'attività preparatoria che nell'effettuazione di gare, tornei e manifestazioni.
7. L'attività sportiva può essere integrata con manifestazioni non sportive (congressi, mostre, eventi di pubblico spettacolo, eventi ricreativi/sagre) compatibilmente con l'utilizzo programmato per la medesime attività sportive.
8. Il Concessionario dovrà:
 - garantire l'apertura degli impianti di norma 365 giorni all'anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzioni, pulizie straordinarie o lavori, incompatibili con l'esercizio dell'attività;

- garantire un'apertura giornaliera al pubblico degli impianti la più ampia possibile, da concordare con il Comune, per soddisfare le richieste degli utilizzatori e dei cittadini e per gare/tornei/eventi;
- consentire l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di pratiche motorie in favore delle varie fasce della popolazione;
- garantire l'uso gratuito dell'impianto sportivo per gli alunni delle scuole pubbliche del Comune di Collazzone in conformità a programmi e protocolli d'intesa con il Comune e le istituzioni scolastiche interessate;
- garantire l'accesso gratuito delle società sportive giovanili del territorio comunale (fino a sedici anni);
- garantire al Comune l'uso gratuito dell'impianto sportivo per almeno quindici giorni all'anno per lo svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, che il Comune dovrà comunicare almeno quindici giorni prima dell'evento;
- garantire l'utilizzo da parte dei soggetti che ne facciano richiesta, in base all'Offerta tecnica presentata in sede di gara nei termini e tariffe massime previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/06/2015;

Articolo 4 – MODALITA' DI GESTIONE

1. Il Concessionario è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti e gestirà le strutture sportive oggetto del presente capitolato avvalendosi di personale e mezzi propri, esonerando il Comune di Collazzone qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, per danni che potrebbero verificarsi a cose, animali o persone. Tutti gli oneri relativi ai contributi assicurativi, previdenziali, mutualistici ed infortunistici del personale impiegato nell'espletamento delle attività e/o dei soci iscritti alla società concessionaria, fanno capo al concessionario;
2. Il Concessionario dovrà provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge per il regolare funzionamento della struttura e per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato;
3. Il Concessionario dovrà mantenere a propria cura e spese costantemente in perfetto stato di manutenzione gli immobili oggetto del presente capitolato;
4. Il Concessionario si impegna a:
 - a) osservare tutti gli oneri ed obblighi previsti a proprio carico dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia;
 - b) organizzare e promuovere le attività finalizzate ad incentivare l'uso delle strutture sportive da parte di tutti i potenziali utenti, coerentemente con i propri fini statuari.
 - c) consentire gratuitamente lo svolgimento di manifestazioni e/o attività organizzate o patrocinate dal Comune di Collazzone e comunicare con congruo anticipo, in modo tale da non farle coincidere con altre manifestazioni; l'uso delle strutture sportive da parte dell'Amministrazione comunale è gratuito ed ha la precedenza su ogni altra iniziativa/attività del gestore e/o di soggetti terzi utilizzatori degli immobili oggetto di convenzione;
 - d) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani e a favorire le attività sportive, culturali e ricreative che rispondono ai diffusi bisogni fisici, psichici e sociali della collettività e a sviluppare le forme e le esperienze associative;
5. Il concessionario, prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, dovrà comunicare al Comune il "Programma Annuale di Utilizzo" e indicare il tipo e i livelli di attività, il numero di corsi, di manifestazioni e gare previste.
6. Il Concessionario non potrà eseguire lavori a carattere straordinario sui beni immobili in questione, neppure a carattere provvisorio, o destinare gli stessi ad uso diverso, salvo interventi di emergenza che si rendessero necessari in via d'urgenza previa autorizzazione comunale ai sensi di legge.

7. Il Comune si riserva l'utilizzo delle strutture sportive oggetto di concessione:

- per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e/o organizzate, nel numero massimo di quindici giornate all'anno;
- per la programmazione annuale di attività motoria delle Istituzioni scolastiche del territorio comunale.
- 8. Si rinvia a tutte le prescrizioni sulla gestione previste dal presente Capitolato.

Articolo 5 – TARIFFE E PROVENTI

1. Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente e per tutta la durata della convenzione le strutture sportive di cui al precedente articolo 1, facendo propri i proventi della gestione stessa, intendendo come gestione l'erogazione di servizi sportivi e di attività connesse derivanti dallo sfruttamento funzionale dell'intero impianto e di tutte quelle attività previste nell'offerta aggiudicata

2. Saranno di esclusiva competenza del concessionario i proventi che questo introiterà per la gestione delle strutture ed in particolare:

- a) introito delle tariffe d'utenza offerte in sede di gara entro i limiti massimi predeterminati dal Comune di Collazzone di cui al relativo Tariffario approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.26 in data 11/06/2015 (allegato C);
- b) introiti derivanti dalle iniziative organizzate direttamente dallo stesso concessionario;
- c) i proventi derivanti da attività anche di tipo ricreativo svolte all'interno delle strutture, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- d) introiti derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari e dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con il Comune e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il concessionario, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.
- e) ogni altro ricavo di gestione derivante dalle attività del concessionario in coerenza con il presente capitolato e l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

3. In ordine agli introiti ed attività di cui al precedente punto 2. rimane di esclusiva responsabilità del concessionario il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.

4. Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno delle strutture, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

Articolo 6 – CANONE DI CONCESSIONE

1. La concessione è a titolo oneroso. Il canone annuo di concessione a favore del Comune di Collazzone è stato determinato in via ricognitoria, tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle finalità di utilizzo delle due strutture sportive oggetto di concessione, adottando un canone annuo di concessione a base d'asta pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per un totale complessivo, relativo alla durata della concessione di cui al precedente articolo 2, pari ad Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00).

2. Il predetto canone annuo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), costituisce l'importo a base d'asta della procedura oggetto del presente Capitolato, da aggiudicare secondo il criterio e con le modalità di cui alla parte seconda ed al disciplinare di gara.

3. Per l'utilizzazione degli impianti il Concessionario verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone annuo il cui importo è pari all'importo a base d'asta, rapportato al periodo annuale, aumentato dell'offerta economica dell'aggiudicatario, che verrà detratto dal contributo comunale spettante al Concessionario ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 15.

Articolo 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assume l'impegno e l'obbligo di provvedere alla conduzione delle strutture sportive di cui al precedente art.1 mantenendole in perfetto stato di conservazione e manutenzione e garantendo la piena funzionalità ed efficienza.
2. Il concessionario si obbliga a provvedere al servizio di gestione delle strutture di cui al precedente articolo 1 come di seguito indicato:
 - a) vigilanza e custodia delle strutture per assicurare l'integrità degli impianti, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti. Il personale addetto a tali mansioni deve essere istruito sui divieti, limitazioni e comportamenti durante l'utilizzo degli impianti, dei servizi e degli spazi da parte dell'utenza. Il personale di custodia e di vigilanza dovrà inoltre garantire la sicurezza delle persone, in caso di emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - b) adeguata pulizia di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestra, spogliatoi, servizi igienici e relativa disinfezione, attrezzature ed aree esterne di pertinenza delle strutture: La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo;
 - c) bonifica dell'impianto finalizzato a preservare i locali interni ed esterni dalla presenza di insetti e/o animali infestanti a tutela della salute pubblica e dell'integrità delle strutture;
 - d) provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. dal D.M. 18.03.1996 e dalla normativa in materia ed a tutti gli obblighi di cui al successivo articolo 12.
 - e) manutenzione ordinaria degli immobili secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 art. 3 e s.m.i., per cui si intendono come "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Nel periodo di chiusura delle attività programmate dovranno essere effettuati a cura del concessionario, tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria che non possono essere realizzati durante i periodi di funzionamento. Il programma dei lavori di manutenzione che il Concessionario intende effettuare dovrà essere comunicato e autorizzato dall'ufficio Tecnico del Comune. Qualsiasi opera, lavoro o manufatto necessita di preventiva autorizzazione da parte del Comune. Ogni eventuale miglioria che consti di opere edili e/o impiantistiche è in ogni caso soggetta alla normativa di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, dovrà essere incardinata nell'ambito dei procedimenti comunali, con eventuale, ove coerente con le specifiche previsioni normative, sponsorizzazione da parte del soggetto gestore;
 - f) acquisire di ogni certificazione, licenza e/o autorizzazione necessaria all'esercizio della gestione;
 - g) si impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori e del personale di cui eventualmente si avvalga per lo svolgimento dei servizi previsti nel presente contratto, ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi in materia;
 - h) provvedere a proprie spese alla dotazione dei beni, materiali, delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e consegnati, che representerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione;
 - i) provvedere alla pulizia e controllo delle griglie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche;
 - j) segnalare eventuali danni o disfunzioni che si verificheranno durante l'intero periodo di concessione agli uffici comunali competenti.
2. In particolare il Concessionario si obbliga a provvedere allo sfalcio dell'erba sulle scarpate prospicienti l'immobile palestra sportiva in via dell'Elce almeno due volte l'anno.
3. In particolare il Concessionario si obbliga a provvedere al servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo in loc. Colle S. Stefano secondo il programma di utilizzo di seguito indicato:

- il campo in erba sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di gare di campionato o comunque autorizzato dal Comune di Collazzone, mentre gli spazi adiacenti ed il campo in terra battuta saranno utilizzati sia per lo svolgimento degli allenamenti che delle partite;
 - effettuare il servizio di custodia degli impianti negli orari di apertura;
 - effettuare la pulizia degli spazi delimitati dalla recinzione, degli spogliatoi e dei servizi igienici e di ogni altra struttura dell'impianto che venga utilizzata provvedendo alla disinfezione e disinfestazione relativa; sono a carico del Concessionario i materiali ed attrezzature necessari per l'espletamento delle pulizie medesime;
 - provvedere al mantenimento del manto erboso del campo al fine di conservarlo compatto, folto ed omogeneo, assicurando in tal modo la perfetta idoneità all'utilizzo, concimando periodicamente ed eventualmente provvedendo alla semina di porzioni di terreno di cui occorre il reintegro e ricaricandole ad intervalli regolari; irrigandolo secondo le esigenze del terreno e l'andamento stagionale; effettuando il periodico livellamento e compattazione del terreno mediante rullatura meccanica, nonché la falciatura periodica;
 - provvedere alla manutenzione del campo in terra battuta mantenendolo ben livellato e privo di asperità ed avvallamenti nelle zone delineate dalla recinzione dell'impianto sportivo;
 - provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (elettrico, idraulico e di riscaldamento) in perfetta efficienza e funzionalità;
 - provvedere alla manutenzione delle porte, delle reti, delle bandierine segna angolo;
 - provvedere alla pulizia e controllo delle griglie e dei pozzetti di raccolta di acque meteoriche all'interno dei campi;
 - provvedere al controllo riparazioni e verniciature delle panchine interne dei campi;
 - provvedere alla verifica, riparazioni periodiche e verniciature delle recinzioni e dei cancelli dell'intero complesso;
 - provvedere alla pulizia, tinteggiatura e riparazioni relative al nucleo servizi per il pubblico, del blocco spogliatoi;
 - provvedere a propria cura e spesa, a dotare gli impianti del personale necessario ed idoneo ad assicurare il funzionamento degli impianti, compresa l'igiene e il decoro;
 - assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'uso degli impianti sportivi;
4. Il Concessionario assume a proprio carico le utenze per il consumo di acqua, energia elettrica, gas metano, le utenze telefoniche, nettezza urbana e quant'altro relativo all'uso delle strutture sportive oggetti di concessione. Il Concessionario si obbliga a provvedere a volturare a proprio nome le predette utenze ad eccezione dell'utenza elettrica in ragione della presenza dell'impianto fotovoltaico comunale, il cui rimborso al Comune sarà concordato nei modi e tempi fra le parti.

Articolo 8 – CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Ai fini della corretta conduzione degli impianti, al Concessionario spetta:
- la nomina di un Responsabile della direzione dell'impianto, che curerà i rapporti con il Comune di Collazzone, il cui nominativo deve essere comunicato in sede di sottoscrizione della convenzione;
 - la redazione di calendari d'utilizzo dell'impianto per ogni stagione sportiva e scolastica e la definizione degli orari e delle attività di servizio in rapporto ai predetti calendari, nel rispetto del presente capitolato;
 - l'assistenza agli utenti, in ordine a messa a disposizione di attrezzature e materiale vario in dotazione all'impianto e non immediatamente fruibile senza alcuna assistenza da parte dell'utenza stessa;
 - la definizione di una programmazione annuale e/o stagionale di attività straordinaria, sia essa sportiva che culturale e del tempo libero, volta alla qualificazione dell'impianto e dell'offerta di servizi all'utenza in coerenza con l'offerta presentata in sede di gara;
 - l'invio all'utenza ordinaria degli avvisi di indisponibilità/spostamento gare/allenamenti inseriti in calendario, quando siano programmate iniziative straordinarie che occupino spazi e orari già

concessi in uso, con almeno 15 giorni di anticipo. Il concessionario è tenuto a verificare preventivamente con il Comune di Collazzone l'eventuale disponibilità di spazi alternativi a quelli resisi temporaneamente indisponibili;

- l'adeguata pubblicizzazione, anche attraverso l'obbligo di esposizione, del tariffario stabilito dal Comune di Collazzone e di ogni altra comunicazione trasmessa dal Comune e ritenuta utile per l'utenza.

2. E' facoltà del Concessionario organizzare direttamente o attraverso terzi iniziative/manifestazioni/eventi/sagre, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato e in base alla proposta gestionale presentata in sede di gara.

3. E' obbligo del Concessionario, in caso di manifestazioni che comportino autorizzazioni ai sensi della vigente normativa per il pubblico spettacolo, provvedere ai necessari adempimenti nel rispetto delle norme vigenti in materia e nei confronti della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo, acquisendo da eventuali terzi organizzatori la relativa documentazione ed imputando ad essi le relative spese. Fanno capo direttamente agli organizzatori gli adempimenti di legge relativi a sicurezza, collaudo, diritti d'autore e quelli derivanti dalle prescrizioni della suddetta Commissione.

4. Sono a carico del Concessionario:

- la conduzione e manutenzione del fabbricato e degli impianti tecnologici (comprese dotazioni di attrezzature ed arredi), attenendosi alle prescrizioni di cui al presente Capitolato ed in osservanza di quanto riportato nel Progetto del servizio presentato dal partecipante ed approvato in sede di gara;

- gli interventi sulle aree esterne pertinenti ed accessorie comprendenti la cura del parcheggio inferiore, le aiuole e la manutenzione del verde e della scarpata antistante.

5. In particolare la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici deve:

- effettuarsi mediante tecnici o organismi abilitati e nel rispetto della vigente normativa in materia;
- assicurare i corretti standards di funzionamento; in particolare, gli orari di accensione per la fornitura di calore ed acqua calda che dovranno garantire il mantenimento delle condizioni ottimali per l'utenza, secondo i consueti parametri di riferimento previsti dal D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii..

In generale, tutti gli orari di accensione dovranno tenere conto delle attività in corso ed essere definiti in un'ottica di risparmio delle risorse energetiche, evitando sprechi ed abusi. In sede di sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà indicare il nominativo del Responsabile dell'impianto;

- assicurare l'esecuzione di tutte le verifiche periodiche previste per legge (centrali termiche, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, ecc.)

6. Rimangono a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 art. 3 e s.m.i.,

7. Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre l'impianto sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

8. E' obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevato il Comune da ogni responsabilità.

9. Incombe sul Concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi e di comunicare, altresì, tempestivamente e formalmente al Comune concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità dell'impianto sportivo e/o la pubblica incolumità.

10. L'impianto sportivo è interamente di proprietà comunale comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione, consegnate con apposito verbale di cui al precedente articolo 3 e che dovranno essere mantenuti, conservati e restituiti al termine della concessione.

11. Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.

Articolo 9 – LOCALI BAR E CUCINA ANNESSI ALL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il Concessionario è autorizzato a gestire i locali bar e cucina annessi all'impianto sportivo e/o a installare distributori automatici di alimenti e bevande. L'allestimento dello spazio destinato a tali servizi è a completa cura e spese del Concessionario.
2. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal Concessionario nel pieno rispetto delle normative di riferimento. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.
3. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. È obbligatoria l'esposizione del listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.
4. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno della struttura la vendita di accessori, riviste e pubblicazioni di carattere sportivo ed eventuali gadgets, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
5. In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale di esercizio, il gestore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine dell'affidamento, per qualunque motivo intervenuto, né nei confronti del Comune, né nei confronti dell'eventuale e successivo affidatario.
6. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro può costituire vincolo nei confronti del Comune una volta concluso il rapporto contrattuale.

Articolo 10 – PERSONALE – ATTREZZATURE E ARREDI

1. Il Concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e formato ed in numero adeguato ad assicurare un buon funzionamento e la migliore fruizione delle strutture. Qualora il Concessionario sia un'associazione sportiva in forma singola od associata, la stessa potrà inoltre avvalersi di propri associati, per la gestione degli impianti con idonea preparazione tecnica, gli stessi dovranno essere assicurati contro eventuali infortuni. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario, e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie. Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale ed il Comune.
2. Il Concessionario provvede alla dotazione delle attrezzature e degli arredi necessari per il buon svolgimento del servizio senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Alla scadenza della Concessione, le attrezzature e gli arredi, quali risultanti dai verbali di cui al precedente articolo 3, entreranno nella piena ed esclusiva proprietà del Comune.

Articolo 11 – PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

1. Il Concessionario gestisce autonomamente i propri rapporti di pubblicità e sponsorizzazione in ogni struttura oggetto di concessione, fermo restando il rispetto della normativa vigente.
2. E' obbligo del Concessionario assicurare l'esposizione della pubblicità mobile delle associazioni sportive che svolgono regolarmente la propria attività all'interno degli impianti sportivi oggetto della concessione, in occasione delle gare dei campionati federali e di manifestazioni. Lo stesso obbligo è disposto nei confronti di terzi organizzatori di manifestazioni/eventi straordinari.
3. A fronte di tale obbligo, il Concessionario definisce autonomamente ed introita le tariffe da applicare per il servizio e verifica il regolare pagamento della relativa imposta di legge.
4. E' a carico del Concessionario l'eventuale rimozione di pannelli/vetrofanie/scritte di qualsiasi genere a carattere informativo e/o pubblicitario già presenti nell'impianto.

5. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi.)
6. L'installazione delle strutture e impianti pubblicitari è subordinata all'espletamento in proprio di tutti gli iter amministrativi per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia e al pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dal Comune.

Articolo 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Sono a carico del Concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri obblighi ed adempimenti, diretti ed indiretti, riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., con esonero del Comune di Collazzone da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica ed attuazione del Piano di sicurezza e di emergenza, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" e s.m.i..
3. Il Concessionario dovrà comunicare, in sede di sottoscrizione della convenzione, il nominativo del Responsabile della Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., del Responsabile della Sicurezza, ai sensi D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.ii., e del medico competente. La presenza del Responsabile della sicurezza deve essere garantita durante il periodo di funzionamento di ogni impianto in presenza di pubblico, in ottemperanza all'art. 19 del D.M. 18.03.1996, assicurando il mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel rispetto del relativo Piano di sicurezza.
4. Sono a carico del Concessionario la predisposizione, l'aggiornamento, la verifica e l'attuazione del Documento Valutazione Rischi.
5. Il Concessionario dovrà, inoltre, dotare le strutture sportive di un presidio di primo soccorso, completo dei medicinali e delle attrezzature idonee ed a norma e mantenere tale presidio attraverso il sistematico reintegro delle scorte.
6. In caso di commistione di più organizzazioni lavorative nel medesimo spazio di lavoro, il Concessionario sarà tenuto ad effettuare, la necessaria valutazione dei cd. "rischi interferenziali", cui consegue la redazione del cd. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

Articolo 13 – RESPONSABILITA', CAUZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta cauzione provvisoria pari ad Euro 45,00 (quarantacinque/00) da prodursi con le modalità ed i termini di cui all'art.75 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della stipula.
2. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, il Concessionario dovrà produrre, prima della stipula della convenzione, la cauzione definitiva sotto forma di fidejussione assicurativa, con primaria compagnia assicurativa, dell'importo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) contenente le seguenti clausole:
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi art. 1944 c.c.;
 - sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta del Comune di Collazzone;
 - durata fino alla data di scadenza della Concessione ovvero sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità se successivo;
 - impossibilità di opporre al Comune di Collazzone il mancato pagamento del premio da parte del concessionario;
 - rinuncia del garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..
3. Il Concessionario è direttamente responsabile della conduzione, vigilanza e uso delle strutture oggetto di concessione, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti

dalla legge ed in generale dalla normativa vigente in materia. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente capitolato. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, esclusi quelli di forza maggiore (terremoto, alluvione, trombe d'aria, etc.) arrecato ai beni di proprietà comunale nonché a terzi o cose di terzi connesso all'espletamento delle attività sportive e ricreative di che trattasi.

4. Il Concessionario dovrà stipulare adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicurativa che sollevino il Comune di Collazzone da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi per un massimale minimo unico di Euro 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila/00) con la clausola che il Comune di Collazzone è considerato terzo e polizza assicurativa incendio che copra il rischio per i due immobili.

5. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno a favore del Comune di Collazzone.

6. Il Concessionario terrà il Comune comunque indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni o incidenti a persone o cose derivanti dall'uso dei beni comunali medesimi.

Articolo 14 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune di Collazzone, nei limiti delle risorse previste in Bilancio, tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria delle strutture sportive secondo quanto stabilito nel DPR 380/2001 art.3, purché non derivi da incuria, negligenza e/o mancata custodia del gestore. I suddetti lavori saranno eseguiti nei tempi tecnici strettamente necessari e in un periodo da concordare tra le parti.

2. Qualora si renda necessario provvedere con urgenza all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, che possono pregiudicare il funzionamento della struttura, nessun importo sarà dovuto al Concessionario a titolo di mancato guadagno o indennità.

3. Il Comune ha facoltà, anche in pendenza di stipula, di porre in essere ogni eventuale intervento che si rendesse necessario al fine del rispetto di norme di legge, senza che gli eventuali disagi anche in ordine alla fruizione degli impianti e/o modifiche dello stato dei luoghi possano determinare alcuna emersione di diritto alcuno di qualsiasi natura (anche, a titolo meramente esemplificativo, risarcitoria, indennitaria, etc...) in capo al Concessionario.

4. Ogni miglioria comunque apportata all'impianto sportivo costituisce proprietà comunale, senza obbligo di indennizzo alcuno al Concessionario.

5. Al Comune compete la documentazione tecnica inerente le strutture oggetto di concessione: dichiarazioni di conformità degli impianti e certificato di prevenzione incendi. L'acquisizione di ogni ulteriore certificazione necessaria all'esercizio di gestione resta a carico del concessionario, ivi compresa l'omologazione degli spazi sportivi in relazione alle attività che stagionalmente vi si svolgono.

Articolo 15 – CONTRIBUTO COMUNALE

1. Il Comune si obbliga a versare al Concessionario un contributo complessivo annuale di Euro 20.000,00 (ventimila/00) al fine di consentire la massima valorizzazione delle strutture oggetto di concessione come di seguito indicato:

€ 6.000,00 al fine di favorire il libero e prioritario accesso e l'uso gratuito della palestra sportiva alle scuole del territorio comunale;

€ 6.000,00 per la messa a disposizione di tutti i beni mobili occorrenti al regolare ed adeguato utilizzo delle strutture in concessione, i quali beni mobili alla fine del periodo di gestione entreranno nella piena e esclusiva proprietà del Comune, ai sensi del precedente articolo 10 punto 2;

€ 4.000,00 al fine della massima valorizzazione delle strutture e di garantire della più ampia offerta alla cittadinanza quali l'organizzazione di ulteriori attività sportive, campus estivi etc.;

- € 4.000,00 per l'organizzazione di eventi ricreativi di durata pari ad almeno sette giorni;
2. Il contributo annuo di cui al precedente punto 1., per l'anno 2016 verrà erogato, entro il mese di agosto, al netto del canone di concessione di cui al precedente art.6, aumentato dell'offerta in rialzo effettuata in sede di gara dall'aggiudicatario, rapportato al periodo annuale.
3. Per l'anno 2015 il Comune erogherà le medesime cifre previste per l'annualità 2016 riducendole proporzionalmente in relazione al periodo di effettiva gestione, in modo tale, in ogni caso, che nell'annualità 2015 tra contributi al precedente ed al nuovo concessionario non vi sia una contribuzione maggiore di complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00).

Articolo 16 – DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL COMUNE

1. Il concessionario dovrà trasmettere al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio dell'esercizio sociale dell'anno precedente, oltre ad un prospetto riepilogativo attestante le seguenti poste:
- a) Entrate:
- affitto dei beni immobili oggetto di affidamento a terzi;
 - proventi derivanti dall'esercizio della pubblicità;
 - altri proventi (in tale voce dovrà essere quantificato anche il mancato introito dovuto all'utilizzo del campo per l'attività propria, calcolato in base alle tariffe comunali);
- b) Spese:
- utenze;
 - custodia e manodopera;
 - acquisto prodotti ed attrezzature;
 - tasse pubblicitarie, assicurazioni etc...;
2. Il Concessionario dovrà, inoltre, presentare al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione nella quale dovranno essere indicate, in riferimento all'anno precedente: lo stato della manutenzione generale delle strutture; la rilevazione annuale dei consumi per utenze acqua, energia elettrica, gas; le attività che si sono svolte nelle strutture sportive oggetto di concessione nell'anno precedente.

Articolo 17 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Nel corso della concessione il Comune di Collazzone si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, al fine di verificare lo stato di conservazione delle strutture sportive di cui all'art.1, la perfetta efficienza degli impianti e dei servizi.
2. Ai controlli sono preposti, per quanto di competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio Polizia Municipale e l'Ufficio Servizi Sociali, a mezzo di propri funzionari che avranno, perciò, libero accesso all'interno delle strutture.
3. Entro i tre mesi precedenti la scadenza della concessione deve essere effettuata la verifica definitiva della gestione, alla presenza del concessionario e del Responsabile del patrimonio comunale e con redazione di apposito verbale, allo scopo di verificare lo stato di manutenzione delle strutture e le eventuali carenze manutentive al fine della definitiva riconsegna al Comune di Collazzone. In tale occasione possono essere richiesti al Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria necessari. Al termine delle operazioni deve essere redatto dal Comune di Collazzone il certificato di verifica di conformità ai fini dello svincolo della cauzione definitiva.

Articolo 18 - SOSPENSIONE

1. Il Comune, con proprio provvedimento, potrà sospendere temporaneamente la concessione dell'impianto sportivo, senza che il Concessionario possa vantare pretesa alcuna:

- a) per ragioni di Protezione Civile;
 - b) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
 - c) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
 - d) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
2. La sospensione sarà comunicata al Concessionario con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.

Articolo 19 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

1. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere ad altri la gestione delle strutture sportive di cui al precedente articolo 1, sotto qualsiasi forma, pena la decadenza immediata dalla convenzione con conseguente risarcimento danni al Comune di Collazzone.
2. E' consentito l'eventuale affidamento a terzi delle attività di manutenzione ordinaria e/o di altre attività restando comunque il Concessionario l'unico responsabile nei confronti del Comune dell'andamento complessivo dell'intera concessione e con esclusione di ogni responsabilità del Comune. Il Concessionario deve comunicare al Comune di Collazzone i nominativi delle ditte incaricate attestando il possesso, da parte di queste, dei requisiti generali di cui all'art.38 D.Lgs.163/2006 e s.m..
3. Ove il concessionario decida di attivare un servizio bar all'interno dell'impianto sportivo, questi potrà gestirlo solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.

Articolo 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. E' facoltà del Comune di Collazzone di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:
 - a) perdita dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed altri che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - b) frode nell'esecuzione della convenzione;
 - c) inosservanza del divieto di sub-concessione di cui al precedente art.18;
 - d) inosservanza degli adempimenti di cui al successivo art.29;
 - e) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Concessionario;
 - f) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
 - g) gravi danni alle strutture ed attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento colposo o doloso del Concessionario;
 - h) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale degli impianti sportivi senza giustificato motivo;
 - i) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, la sicurezza sul lavoro, sul pubblico spettacolo e in materia di lavoro dipendente.
2. E' fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Collazzone.

Articolo 21 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di revocare nel pubblico interesse la concessione in qualunque momento senza che da parte del Concessionario possano vantarsi pretese di alcun tipo a titolo di indennizzo.

Art. 22 – SEDE LEGALE E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. E' espressamente vietato al Concessionario di assumere a propria sede legale gli immobili oggetto della presente procedura.
2. Il Concessionario dovrà eleggere nella convenzione il proprio domicilio. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il Comune di Collazzone, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari dei minori e delle rispettive famiglie, designa il Concessionario responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dell'esecuzione della concessione, necessariamente acquisirà. In particolare il Concessionario:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- dovrà designare gli Incaricati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni.

2. Il Concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dal Comune in materia.

Articolo 24 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla concessione di cui trattasi resta inteso tra le parti la competenza in via esclusiva del Foro di Perugia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 25 - SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Collazzone. L'impresa dovrà essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (formato smart-card, token o penna usb) completo di tutto l'hardware ed il software necessario (es. eventuali lettori di smart-card, software di firma, ecc) per l'effettuazione dell'operazione di apposizione e verifica della firma digitale. Tale dispositivo dovrà essere rilasciato da un Ente certificatore attivo e accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) e provvisto di certificato di firma in corso di validità. E' onere del firmatario accertarsi preventivamente che tale dispositivo sia funzionante in ogni sua componente hardware-software, ed avere perfetta conoscenza sul suo utilizzo.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto ivi comprese le spese di registrazione e di bollo sono a carico del concessionario.

Articolo 26 – NORME DI RINVIO

1. La partecipazione alla procedura di affidamento relativa al presente Capitolato comporta da parte di ciascun concorrente l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute negli atti tecnico-amministrativi (determina a contrarre, bando di gara, capitolato, disciplinare di gara e relativi allegati) cui viene fatto espresso rinvio.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia al Codice Civile e alle norme e regolamenti nazionali, regionali e locali vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso della concessione comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara.

PARTE II – AFFIDAMENTO

Articolo 27 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 5 e 6, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sia in forma singola che associata, di seguito indicati:
 - 1) le società e le associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive riconosciute, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 136/2004, convertito dalla legge 186/2004, che indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e che possono assumere una delle forme indicate dall'art.90, comma 17, lettere a), b) e c) della Legge 289/2002 ed ai sensi della L.R.5/2007;
 - 2) soggetti di cui all'art. 34, comma 1, D. Lgs. 163/2006 con oggetto sociale pertinente; è ammessa la partecipazione delle imprese sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppate con le modalità stabilite dall'art. 37 del D. Lgs n. 163/2006, dotate delle necessarie capacità e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge,
2. E' consentita la partecipazione in forma associata da parte di raggruppamenti già costituiti o da costituire in caso di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai consorzi ed ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicano le norme di cui agli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs.163/2006 e s.m.. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento. La violazione dei sopracitati divieti comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio al quale partecipa. Con riferimento all'art.37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
3. Nella procedura oggetto del presente capitolato non opera l'istituto dell'avvalimento.

Articolo 28 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Per partecipare alla gara, i soggetti interessati di cui all'articolo 27 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE:** non essere incorsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, del D.Lgs.163/2006 e s.m., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione;

b) **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:**

- per i soggetti di cui al comma 1, punto 1), del precedente articolo 27: possesso delle relative iscrizioni e riconoscimenti C.O.N.I. alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per tutti i soggetti di cui al punto 2) del precedente articolo 27: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto pertinente a quello della presente procedura;

c) **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE:**

- aver gestito nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara di cui alla presente procedura (2010/2014), per un periodo minimo di trentasei mesi, almeno un impianto sportivo pubblico o privato con l'indicazione dell'impianto, della sua composizione, delle date di inizio e fine gestione e della natura pubblica o privata del soggetto concedente;
- avere svolto nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando di gara di cui alla presente procedura (2010/2014), anche in associazione con altri enti pubblici o soggetti privati, servizi di gestione di almeno un campo sportivo pubblico o privato, per un periodo minimo di dieci mesi consecutivi durante i quali si siano disputati nell'impianto campionati di calcio di prima categoria o di serie superiori.

Costituisce inoltre presupposto per l'ammissione alla gara aver effettuato e documentato, nelle forme di cui al successivo articolo 29, l'obbligatoria presa visione dei luoghi oggetto della concessione.

2. Si precisa che, in caso di raggruppamento di concorrenti:

- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ognuno dei concorrenti raggruppati;
- il requisito di capacità tecnico-professionale, non frazionabile, deve essere posseduto almeno da uno dei componenti del raggruppamento;
- il requisito di cui al precedente punto b) deve essere posseduto da ognuno dei concorrenti raggruppati o consorziati tenuti all'iscrizione in questione.

Articolo 29 – OBBLIGO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

1. Per partecipare alla gara è obbligatoria la preventiva presa visione dei luoghi, *pena l'esclusione*, al fine di consentire agli interessati la conoscenza dei luoghi oggetto di concessione.

2. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo tecnico, i concorrenti devono inoltrare al Comune di Collazzone una richiesta di sopralluogo - a mezzo p.e.c. comune.collazzone@postacert.umbria.it o e-mail silvanafavetti@comune.collazzone.pg.it o fax. 075.8781731 (da concordarsi con il R.U.P. tel 075.8781702 / 075.8781701) indicando altresì: nome, cognome e dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo e il numero di p.e.c. o di fax a cui indirizzare la convocazione.

3. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da parte dei seguenti soggetti:

- legale rappresentante delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive riconosciute;
- titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa offerente (o da loro delegati);
- in caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituirsi, da parte del legale rappresentante del soggetto capogruppo o futuro capogruppo (o suo delegato);
- personale dipendente munito di apposita delega.

Tali soggetti, adeguatamente muniti di valido documento di identità, dovranno produrre in sede di sopralluogo i documenti atti a dimostrare la propria qualificazione.

Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone le quali devono essere munite di delega da parte del legale rappresentante del concorrente. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti.

4. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione appaltante; data e ora del sopralluogo saranno comunicati a mezzo p.e.c., e-mail o fax con almeno due giorni di anticipo.

5. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione Unica Appaltante, che sarà sottoscritto anche dal R.U.P. a conferma dell'effettuato sopralluogo. *Tale attestazione di presa visione dei luoghi deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta della documentazione amministrativa.*

Articolo 30 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La procedura di cui al presente disciplinare verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.4, comma 2, della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.. Aggiudicatario sarà il soggetto che raggiungerà il punteggio maggiore.

2. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida e congrua ai sensi di legge.

3. L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata a cura della Commissione giudicatrice nominata con le modalità di cui al disciplinare di gara, mediante **l'assegnazione di 100 punti** ai seguenti criteri di valutazione ai sensi di quanto specificato nel disciplinare di gara:

1) Offerta Tecnica, max punti 80/100;

2) Offerta Economica, max punti 20/100.

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 80/100

Sub-criteri di valutazione	Punteggio
1. Qualità della proposta sportiva	max 30/80
1.1 Piano di utilizzo dell'impianto sportivo in loc. Colle S. Stefano (programma annuale delle attività che si prevede di realizzare e relative tipologie dell'utenza e orari d'uso dell'impianto): si valuterà la programmazione annuale per allenamenti e partite; la completezza e adeguatezza della programmazione, la pluralità di utilizzo, il massimo utilizzo dell'impianto	10
1.2 Piano di utilizzo della palestra sportiva di Via dell'Elce (programma annuale delle attività che si prevede di realizzare e relative tipologie dell'utenza e orari d'uso dell'impianto): si valuterà la programmazione annuale, la completezza e adeguatezza della programmazione e la pluralità dell'offerta sportiva rispetto a tutte le varie fasce di età della popolazione (per sport femminili, per l'handicap, per anziani), il massimo utilizzo della palestra	10
1.3 proposta di altre iniziative ricreative e sociali di interesse pubblico rivolti ai cittadini praticabili straordinariamente e compatibili con l'uso programmato delle strutture (es. campus estivi, ulteriori attività motorie ...): si valuterà l'originalità, l'articolazione e la completezza della proposta	10
2. Qualità della proposta gestionale	max 30/80
2.1 Piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo in loc. Colle S. Stefano (descrizione delle attività di manutenzione ordinaria, di approvvigionamento, di pulizia, di custodia e di vigilanza e delle attività relative al funzionamento tecnologico degli impianti sportivi): si valuteranno l'articolazione delle attività di manutenzione ordinaria sulle strutture, dei controlli sugli impianti tecnologici, le modalità di svolgimento dei servizi di pulizia, custodia, controllo e vigilanza e la frequenza in occasione dell'uso settimanale, delle partite e degli eventi sportivi	10
2.2 Piano di conduzione tecnica della palestra sportiva in Via dell'Elce (descrizione delle attività di manutenzione ordinaria, di approvvigionamento, di	10

pulizia, di custodia e di vigilanza e delle attività relative al funzionamento tecnologico degli impianti sportivi): si valuteranno l'articolazione delle attività di manutenzione ordinaria sulle strutture, dei controlli sugli impianti tecnologici, le modalità di svolgimento dei servizi di pulizia, custodia, controllo e vigilanza e la frequenza in occasione dell'uso settimanale, delle partite e degli eventi sportivi	
2.3 Piano tariffario per l'utenza e Piano Economico-Finanziario: si valuteranno la riduzione delle tariffe rispetto agli importi massimi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n.26/2015, e la completezza e la coerenza del piano economico-finanziario (analisi voci di costo e di ricavo)	10
3. Esperienza e qualificazione nel settore della gestione di strutture sportive	max 12/80
Verranno assegnati punti 12 (dodici) ai seguenti concorrenti: società ed associazioni sportive dilettantistiche; società sportive professionistiche; enti di promozione sportiva; discipline sportive associate; federazioni sportive nazionali riconosciute	
4. Radicamento sul territorio	max 8/80
Verranno assegnati punti 1 (uno) per ogni anno di svolgimento di attività sportiva nel territorio comunale	

Clausola di sbarramento: Costituisce motivo di esclusione dalla gara e preclude l'apertura dell'offerta economica, l'assegnazione di un punteggio inferiore a 40 punti, risultante dalla somma del punteggio assegnato all'Offerta tecnica.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli sub-criteri contenuti nell'offerta tecnica (1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3) avverrà assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno da parte di ciascun commissario, a ciascun elemento dell'offerta come meglio specificato nel disciplinare. La media di tali coefficienti verrà moltiplicata per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni criterio o sub-criterio specificato. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico nelle parti di valutazione discrezionale (1.1-1.2-1.3-2.1-2.2-2.3):

Ottimo 1,0

Più che buono 0,9

Buono 0,8

Più che sufficiente 0,7

Sufficiente 0,6

Non completamente sufficiente 0,5

Insufficiente 0,3

Appena valutabile 0,2

Non valutabile 0,0

Il punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile al sub criterio.

Per gli elementi dell'offerta tecnica 3 e 4 l'assegnazione del punteggio avverrà con metodo diretto secondo quanto sopra riportato.

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 20/100

L'offerta economica dovrà essere espressa mediante l'indicazione del canone in aumento rispetto al canone annuo posto a base d'asta, pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) come indicato al precedente articolo 6 nel bando di gara e come meglio specificato nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte condizionate ovvero in diminuzione. Al concorrente che avrà offerto l'importo più alto verrà assegnato il massimo punteggio di venti punti. Per le altre offerte si procederà con sistema proporzionale applicando la seguente formula:

$$P_i = P_{\max} \times \frac{C_i}{C_{\max}}$$

dove: P_i = punteggio del concorrente i-esimo;
 P_{\max} = 20 (punteggio max)
 C_i = offerta del concorrente i-esimo;
 C_{\max} = offerta più alta;

4. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida e congrua. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata congrua, ai sensi di legge.

5. L'aggiudicazione dell'appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica. In caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nell'offerta tecnica sia nell'offerta economica si procederà per sorteggio.

Articolo 31 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.196/2003

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", la Stazione Unica Appaltante illustra di seguito, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, come verranno utilizzati i dati personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla presente procedura di gara e quali sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi. I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto, ed utilizzati per l'espletamento da parte della Stazione Unica Appaltante delle connesse funzioni istituzionali, ed in particolare al fine di realizzare l'opera pubblica o di effettuare la fornitura o il servizio oggetto del presente Bando. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l'utilizzo di procedure manuali, informatizzate, telematiche ed avverrà presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante. I dati personali potranno essere forniti:

- al personale interno dell'amministrazione interessato al procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché della normativa regionale vigente in materia di accesso;
- ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione quali l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, l'Ufficio del Registro, l'Agenzia delle Entrate ed essere diffusi mediante pubblicazione all'Albo, via Internet, Bollettino Ufficiale della Regione Umbria etc.

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti.

Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati "dati giudiziari" come definiti nell'art.4 del d.lgs 30.06.2003 n.196. Tali dati possono essere oggetto di trattamento ai sensi della legge n.109 dell'11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 30.08.2000 n.554. I dati potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e privati nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di accesso nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.

Con riguardo agli atti da pubblicarsi sull'Albo Pretorio della Provincia di Perugia, così come in ogni altro caso di pubblicazione obbligatoria, si avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di

natura sensibile che riguardano i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara quando esso non sia strettamente necessario.

2. Si informano i concorrenti che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, e che l'eventuale mancato conferimento può, pertanto, comportare l'esclusione dalla procedura di gara medesima.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia con sede in Piazza Italia 11, nella persona del Presidente pro-tempore.

3. Qualora i soggetti di cui sopra intendano far valere i diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del Servizio Affari Generali della Provincia di Perugia, (tel. 075/36811). I moduli per la relativa istanza potranno essere reperiti presso gli "Sportelli per il Cittadino" della Provincia di Perugia.

Articolo 32 – RISPETTO LEGGE 190/2012 E S.M.I.

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 i concorrenti, ai fini della utile partecipazione alla presente procedura di gara, devono espressamente dichiarare: - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Tale previsione è prevista dalla normativa a pena di esclusione.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i. e dell'art.1456 del Codice Civile, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità, allegato al presente Capitolato a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) costituisce causa di esclusione dalla gara.

Articolo 33– INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI

- 1) La partecipazione alla procedura di cui al presente capitolato comporta, da parte dei concorrenti, la totale e incondizionata accettazione delle disposizioni e delle condizioni tecniche, economiche, finanziarie ed operative della concessione contenute nel presente Capitolato nonché di quelle del bando di gara e del Disciplinare di gara e dei relativi allegati al presente a formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida e congrua. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata congrua, ai sensi di legge.
- 3) La valutazione delle offerte verrà demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Unica Appaltante secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
- 4) L'offerta deve essere legalizzata con n.1 marca da bollo da euro 16,00. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.;
- 5) Non saranno ammesse offerte condizionate o in diminuzione, ma solo in aumento rispetto alla fissata base d'asta. Sono considerate nulle e pertanto non sono ammesse alla procedura offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni.
- 6) Nel caso che siano state presentate più offerte fra loro uguali ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto un punteggio più elevato nell'offerta tecnica. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

- 7) L'aggiudicazione al soggetto primo in graduatoria sarà condizionata agli accertamenti ed alle verifiche in merito ai requisiti dichiarati. Nel caso in cui le dichiarazioni rese non siano confermate, la Stazione Unica Appaltante procede: all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la procedura, alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione;
- 8) L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario mentre il Comune di Collazzone solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare la convenzione gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni;
- 9) L'aggiudicazione definitiva è disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Affari Generali Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Collazzone. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di ammissione, da esperirsi nelle forme e modi di legge;
- 10) La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D. Lgs.163/2006;
- 11) E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello Perugia;
- 12) La Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante e pertanto in accordo col Comune di Collazzone, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenute e comprovate necessità di pubblico interesse della stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo;
- 13) In caso di gara deserta, il concessionario verrà individuato mediante affidamento diretto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c., il legale rappresentante del Concessionario dichiara espressamente di conoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32 del presente Capitolato.

Per esplicita accettazione

(Timbro e firma del legale rappresentante)